

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 451615)

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2021, n. 17

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I**Disposizioni in materia di bonifica e tutela del territorio****Art. 1****Modifica all'articolo 6 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, è aggiunto il seguente:

"2 bis. Il Presidente della Consulta dei sindaci, di cui all'articolo 10 bis, partecipa, senza diritto di espressione di voto, a tutte le sedute dell'Assemblea."

Art. 2**Modifiche all'articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, inserito dal comma 1 dell'articolo 18 legge regionale 16 maggio 2019, n. 15, sono inseriti i seguenti:

"1 bis. È sempre consentita la delega da parte di un Sindaco all'esercizio del voto, in sede di adunanza della Consulta, al sindaco di un altro comune ricadente all'interno dello stesso comprensorio, con eventuale specificazione del contenuto del voto relativo ai singoli punti dell'ordine del giorno, fatto salvo il potere del Sindaco di revoca della delega o di partecipazione diretta all'adunanza."

1 ter. La delega di cui al comma 1 bis non può essere esercitata in forma permanente e deve essere eventualmente rinnovata di volta in volta. Non sono in ogni caso ammesse più di tre deleghe alla stessa persona."

2. Al comma 3 dell'articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, dopo le parole: "*partecipa con voto consultivo*", sostituire le parole "*alle sedute*" con le parole "*a tutte le sedute*".**Art. 3****Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".**

1. All'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'elenco è approvato dalla Giunta regionale e comporta la consegna delle relative opere al consorzio di bonifica agli effetti della manutenzione.";

b) al comma 3 le parole: "*costituisce dichiarazione di compimento o ultimazione della bonifica e*" sono soppresse.

Art. 4**Modifica all'articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".**

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, dopo le parole: *"la gestione amministrativa del personale dipendente,"* sono inserite le seguenti: *"la gestione finanziaria, della ragioneria e del bilancio consortile,"*.

Art. 5**Inserimento di nuovo articolo nella legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".**

1. Dopo l'articolo 17 legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 è inserito il seguente:

"Art. 17 bis

Disposizioni in materia di riconoscimenti e concessioni preferenziali di derivazione d'acqua ai consorzi di Bonifica.

1. *Ai fini di una maggior semplificazione ed efficacia delle procedure finalizzate al rilascio del titolo concessorio relativo alle domande di derivazione in forma collettiva presentate dai Consorzi di Bonifica, si applicano le seguenti disposizioni:*

a) la presentazione della domanda di rinnovo o di proroga di concessione prima della sua scadenza comporta l'autorizzazione della Regione ad usufruire in via provvisoria del relativo prelievo, nei limiti della portata e dell'uso consentiti dal precedente titolo autorizzativo, fatta salva la facoltà della Regione, ove detta continuazione contrasti con il buon regime delle acque e le altre finalità di cui all'articolo 1, di denegare o imporre le necessarie cautele per la continuazione provvisoria del prelievo, entro il trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda;

b) la presentazione della domanda di concessione relativa al riconoscimento di derivazioni non oggetto di precedente concessione, ma esercitate di fatto dai Consorzi di Bonifica da oltre 20 anni, legittima il Consorzio di bonifica richiedente a continuare il relativo prelievo fino alla data di rilascio della medesima, purché il quantitativo d'acqua non superi quello precedentemente prelevato e rimanga invariata la tipologia di utilizzo rispetto a quanto dichiarato nella domanda di derivazione;

c) le concessioni di cui alle lettere a) e b) sono rilasciate nel rispetto delle modalità e condizioni individuate dalla Giunta regionale, tra cui la tutela della biodiversità e della fauna ittica, sulla base dell'esame del Comitato tecnico VIA, per gruppi di derivazioni che gravitano su un determinato corso d'acqua, sulla base del parere dell'Autorità di Bacino di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

CAPO II**Disposizioni in materia di artigianato, industria e commercio****Art. 6****Modifica all'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".**

1. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, le parole: *"dieci anni"* sono sostituite dalle seguenti: *"tre anni"*.

Art. 7**Modifica all'articolo 19 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto".**

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34, dopo le parole: *"dalla struttura regionale competente in materia di artigianato"* sono inserite le seguenti: *"e previo parere della Commissione"*.

Art. 8**"Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile".**

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, è sostituito dal seguente:

"1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese, anche nel settore agricolo, che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese,

attive o che intendono attivarsi nel territorio veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie:

- a) imprese individuali il cui titolare è una donna residente nel Veneto da almeno due anni;
- b) società di persone o società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
- c) società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
- d) consorzi costituiti per almeno il 51 per cento da imprese femminili come definite alle lettere a), b) e c);
- e) professioniste iscritte agli ordini professionali e quelle aderenti alle associazioni professionali contenute nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge, residenti da almeno due anni in Veneto."

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, sostituire le parole: "di cui alle lettere a) e b)" con le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1".

3. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, aggiungere la seguente lettera:

"b bis) praticare la parità retributiva tra donne e uomini".

4. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, sostituire le parole: "di cui alle lettere a) e b) del comma 1" con le parole: "di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1".

Art. 9

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali".

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. Accertato che l'operatività delle strumentazioni agevolative di cui al comma 3, lettere c) e d) è cessata, i compensi spettanti al soggetto gestore per le attività residuali riferite a tali strumentazioni agevolative per gli esercizi 2018, 2019, 2020 sono posti a carico delle disponibilità dei fondi di rotazione di cui al comma 3, lettere b), e) e f).

3 ter. Con decorrenza dall'annualità 2021 il fondo unico di cui alla presente legge, con esclusione dei fondi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c) e d), confluisce nel fondo istituito in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 "Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto".

Art. 10

Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'epidemia Covid-19. Proroga di termini previsti dalla legislazione regionale.

1. Considerato il perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da "Covid-19", i termini previsti all'articolo 1, commi 6 e 7, della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 "Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto", sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 2022 ed al 1° gennaio 2023.

2. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 le parole: "A decorrere dall'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2023".

3. Il termine previsto all'articolo 3 bis, comma 4, della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti", introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 28 "Modifiche della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura"", è rideterminato al 1° gennaio 2023.

4. Il termine del 31 dicembre 2021 previsto all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 24 luglio 2020, n. 28 è prorogato al 31 dicembre 2022 ed il termine previsto all'articolo 3, comma 3, della medesima legge regionale è prorogato al 1° gennaio 2023.

Art. 11

Modifica all'articolo 7 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche", e successive modificazioni.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, le parole: *"nonché le modifiche o le variazioni dei mercati esistenti"* sono soppresse.

Art. 12

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

1. L'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Collaudo impianti ed esercizio provvisorio.

1. Ad ultimazione dei lavori, i nuovi impianti, quelli trasferiti, quelli ristrutturati e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL, sono collaudati secondo quanto previsto dal comma 2.

2. Il titolare dell'autorizzazione trasmette allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione al SUAP del certificato di collaudo consente l'immediato esercizio dell'attività, fatti salvi i controlli degli enti competenti che possono essere effettuati in qualsiasi momento.

3. Ogni quindici anni dall'ultimo collaudo il titolare presenta una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale."

Art. 13

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 è abrogata.

Art. 14

Modifica all'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

1. Il comma 8 dell'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, è sostituito dal seguente:

"8. L'autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare dell'impianto non presenti, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza."

Art. 15

Modifica all'articolo 34 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni.

1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è aggiunta la seguente:

"o bis) al sostegno delle politiche attive per lo sviluppo del sistema commerciale di cui al Capo II della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", con particolare riferimento ai distretti del commercio."

Art. 16

Modifica all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi

alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni.

1. Il comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituito dal seguente:

"1. Il presente capo disciplina l'incentivazione alle imprese, e in particolare, gli interventi di cui agli articoli 21, 25, 28, 29, 34, 42, 46, nonché gli interventi finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale, con particolare riferimento agli interventi di rigenerazione urbana."

Art. 17**Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge regionale finanziaria per l'esercizio 2012".**

1. La rubrica dell'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 è sostituita dalla seguente:

"Interventi a favore delle imprese nei comparti dei settori dell'artigianato, industria, commercio e servizi"

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, dopo la parola: "integrazioni" sono inserite le seguenti: "e a contributi in conto capitale per il sostegno delle imprese dei settori industria, artigianato commercio e servizi, ivi compresi gli interventi per lo sviluppo del sistema commerciale e la rigenerazione urbana".

3. Al comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 dopo le parole: "lettera a)," sono inserite le seguenti: "riferito agli interventi di ingegneria finanziaria di cui alla medesima lettera,".

CAPO III**Disposizioni in materia di agricoltura, foreste e pesca****Art. 18****Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale."**

1. L'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

1. La Giunta regionale, ai sensi del Titolo I del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", nonché ai sensi dell'articolo 56 e 61 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, stabilisce le procedure amministrative relative alla determinazione dei terreni da vincolare per scopi idrogeologici, al fine di garantirne protezione e stabilità e di tutelare la qualità delle acque."

2. Resta confermato l'assoggettamento al vincolo idrogeologico per i terreni già vincolati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19**Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale."**

1. L'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è abrogato.

Art. 20**Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale."**

1. L'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

1. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, per l'esecuzione di lavori finalizzati alla trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, alla trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, nonché per l'esecuzione di lavori che comportano movimento di terra, gli interessati presentano all'autorità forestale competente per territorio, richiesta di autorizzazione, corredata dei relativi elaborati tecnici. Sono fatte salve le competenze delegate al Comune ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assettamento di bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994".

2. Entro il termine di novanta giorni, l'autorità forestale autorizza l'esecuzione degli interventi formulando eventuali prescrizioni o ne vieta la realizzazione al fine di evitare danni di natura idrogeologica al territorio.

3. A garanzia della buona esecuzione dei lavori l'autorità forestale può richiedere agli interessati adeguate garanzie fideiussorie o cauzionali.

4. I lavori realizzati in assenza dell'atto autorizzativo o in difformità alle modalità esecutive dichiarate o alle prescrizioni impartite, possono essere oggetto di regolarizzazione mediante l'emanazione di un apposito provvedimento autorizzativo in sanatoria dell'autorità forestale, sempre che gli interventi eseguiti non pregiudichino l'assetto idrogeologico dell'area interessata. L'autorità forestale competente per territorio, al momento del rilascio dell'autorizzazione, può prescrivere l'esecuzione di ulteriori lavori di consolidamento o adeguamento.

5. Nel caso in cui gli interventi non autorizzati risultino pregiudizievoli all'assetto idrogeologico o la difformità, rispetto alle modalità esecutive dichiarate o impartite, sia rilevante, l'autorità forestale impone al trasgressore la sospensione immediata dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi a sue spese, oltre al pagamento delle previste sanzioni, fissando un adeguato termine temporale.

6. Nei casi previsti dal comma 4 l'emanazione del provvedimento in sanatoria, fermo restando quanto previsto da altre specifiche normative di settore, è condizionata al pagamento delle sanzioni amministrative da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido previste dal Regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 "Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale.".

2. La Giunta regionale adegua il regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 "Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale"", alle modifiche introdotte dal presente articolo, anche integrandolo con l'individuazione dei lavori di modesta rilevanza che non necessitano di specifica autorizzazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; fino a tale data non trovano applicazione gli articoli 36 e 37 del medesimo regolamento.

Art. 21

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale.".

1. L'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

1. Ai fini della presente legge, trovano applicazione le seguenti definizioni:

a) "bosco": le superfici che presentano le caratteristiche indicate al comma 3 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" e successive modificazioni;

b) "aree escluse dalla definizione di bosco": le aree che presentano le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 34 del 2018.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, definisce con proprio provvedimento le modalità per l'individuazione delle superfici ed aree di cui alle lettere a) e b) del comma 1."

2. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale del provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, restano ferme le aree a bosco individuate ai sensi della previgente normativa.

Art. 22

Abrogazione dell'articolo 31 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013".

1. L'articolo 31 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, è abrogato.

Art. 23

Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994".

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 le parole: *"all'articolo 54 delle vigenti prescrizioni di massima e Polizia forestale"* sono sostituite dalle seguenti: *"all'articolo 37, comma 2 del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 "Prescrizioni di massima e polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale.""*.

Art. 24

Modifica all'articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta".

1. Al comma 2, dell'articolo 3, della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, dopo le parole *"soggetti di cui all'articolo 2"*, è aggiunta la seguente frase *"o su terreni comunque nella disponibilità di tali soggetti,"*.

Art. 25

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta".

1. Alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, le parole: *"almeno cinque ettari accorpati"* sono sostituite dalle seguenti: *"almeno due ettari accorpati"*.

2. Alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, le parole: *"almeno 2,5 ettari accorpati"* sono sostituite dalle seguenti: *"almeno un ettaro accorpati"*.

Art. 26

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, è inserito il seguente:

"1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", che provvede alla raccolta delle domande e dei progetti, alle attività istruttorie, alla concessione dei contributi, al controllo e al collaudo."

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, le parole: *"L'Azienda regionale Veneto Agricoltura"* sono sostituite dalle seguenti: *"L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario"*.

3. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, sono abrogati.

Art. 27

Modifica all'articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta".

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, con proprio provvedimento definisce:

a) i termini, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5;

b) il contributo da assegnare all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario in relazione alle attività affidate dalla presente legge."

Art. 28

Modifica all'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. All'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, è autorizzata ad introdurre, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al comma 2 nel rispetto dei principi e criteri informativi."

Art. 29**Modifica all'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici".**

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole: "*articolo 15*" sono sostituite dalle parole: "*articolo 6*".

CAPO IV**Disposizioni in materia di energia****Art. 30****Modifica all'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".**

1. Il comma 2 bis, dell'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituito dal seguente:

"2 bis. Fino alla revisione o all'aggiornamento del Piano energetico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 9 febbraio 2017 (BUR n. 20/2017) ovvero fino al nuovo Piano energetico regionale, le funzioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera b), sono esercitate dal direttore di area competente per materia."

Art. 31**Modifica dell'articolo 43 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".**

1. Al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dopo le parole: "*Sono delegati ai comuni*" eliminare le parole: "*le funzioni e i compiti in materia di certificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e per i comuni*" e dopo la parola: "*abitanti*" sostituire le parole: "*anche il controllo*" con le parole: "*i controlli*".

Art. 32**Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt".**

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 sono aggiunti i seguenti:

"6 bis. Non sono, altresì, soggette all'obbligo dell'autorizzazione le opere relative alle seguenti linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica:

a) con tensione nominale fino a 5.000 volt, a condizione che non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) con tensione nominale massima fino a 30.000 volt e con lunghezza non superiore a 500 metri a condizione che non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.

6 ter. Per le linee e le opere di cui alle lettere a) e b) del comma 6 bis l'esercente presenta al comune interessato la denuncia di inizio lavori (DIL), ai sensi della vigente normativa di settore.

6 quater. Per le linee ed impianti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 bis l'esercente trasmette annualmente alle province interessate l'elenco delle nuove linee realizzate ovvero i dati eventualmente conferiti al Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI), di cui al decreto ministeriale 11 maggio 2016 "Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture".

CAPO V**Disposizioni in materia di ricerca e innovazione****Art. 33****Inserimento di articolo nella legge regionale 19 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale".**

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 è inserito il seguente:

"Art. 18 bis

Elenco regionale dei Temporary Manager, dei Temporary Export Manager e dei Manager dell'Innovazione.

1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco denominato "Elenco regionale dei Temporary Manager, dei Temporary Export Manager e dei Manager dell'Innovazione", nel quale sono identificati e registrati in specifiche sezioni, con un numero progressivo di iscrizione, i "Temporary Manager", i "Temporary Export Manager" e i "Manager dell'Innovazione".

2. La Giunta regionale si avvale di Veneto Innovazione Spa per la gestione e la tenuta dell'elenco regionale di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" ed in conformità alla normativa nazionale in materia, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde dal parere, un regolamento attuativo dell'elenco regionale di cui al comma 1 con il quale sono disciplinati, in particolare:

- a) i soggetti ammissibili e i requisiti specifici di ammissione a ciascuna sezione;*
- b) i termini e le modalità di iscrizione e cancellazione e le eventuali limitazioni;*
- c) le modalità di consultazione dell'elenco;*
- d) le modalità di controllo periodico sui soggetti iscritti."*

Art. 34

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 35

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 giugno 2021

Luca Zaia

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di bonifica e tutela del territorio.

Art. 1 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

Art. 2 - Modifiche all'articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

Art. 3 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e

la tutela del territorio".

Art. 4 - Modifica all'articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

Art. 5 - Inserimento di nuovo articolo nella legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

CAPO II - Disposizioni in materia di artigianato, industria e commercio.

Art. 6 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

Art. 7 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto".

Art. 8 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile".

Art. 9 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali".

Art. 10 - Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'epidemia Covid-19. Proroga di termini previsti dalla legislazione regionale.

Art. 11 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche", e successive modificazioni.

Art. 12 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

Art. 13 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

Art. 14 - Modifica all'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

Art. 15 - Modifica all'articolo 34 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni.

Art. 16 - Modifica all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni.

Art. 17 - Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge regionale finanziaria per l'esercizio 2012".

CAPO III - Disposizioni in materia di agricoltura, foreste e pesca.

Art. 18 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

Art. 19 - Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

Art. 20 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

Art. 21 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

Art. 22 - Abrogazione dell'articolo 31 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013".

Art. 23 - Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994".

Art. 24 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta".

Art. 25 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta".

Art. 26 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta".

Art. 27 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta".

Art. 28 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

Art. 29 - Modifica all'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici".

CAPO IV - Disposizioni in materia di energia.

Art. 30 - Modifica all'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Art. 31 - Modifica dell'articolo 43 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Art. 32 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt".

CAPO V - Disposizioni in materia di ricerca e innovazione.

Art. 33 - Inserimento di articolo nella legge regionale 19 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale".

Art. 34 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 35 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 25 giugno 2021, n. 17

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 23 marzo 2021, n. 4/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 25 marzo 2021, dove ha acquisito il n. 49 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 26 maggio 2021;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marco Andreoli, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Francesca Zottis, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 giugno 2021, n. 17.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marco Andreoli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

le disposizioni statali in materia contabile e di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 hanno, tra l'altro, modificato l'ambito d'intervento dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, superando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge di contabilità regionale n. 39/2001 che prevede che “la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente”.

Nel corso della X legislatura, preso atto che in base alla sopravvenuta disciplina statale, con i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio si possono predisporre solo modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di economia e finanza regionale (DEFER), si è dato l'avvio all'adozione di disegni di legge di semplificazione, di manutenzione o di adeguamento ordinamentale.

Il superamento dei collegati meramente ordinamentali, privi di riflessi sul bilancio regionale, non ha infatti fatto venir meno l'opportunità e la necessità, di adottare disegni di legge di semplificazione e/o di manutenzione/adeguamento ordinamentale, senza impatto sul bilancio regionale, contenenti norme dirette a semplificare la normativa regionale vigente o ad adeguarla alla normativa europea/statale sopravvenuta.

Nel 2017 la Giunta regionale ha adottato il primo disegno di legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale, rilevando in tale sede come “l'ordinamento giuridico regionale richiede una costante manutenzione normativa, anche per far fronte alle difficoltà interpretative causate da una legislazione frettolosa e spesso carente quanto a tecnica legislativa, tutti difetti che, insieme ai cambiamenti velocissimi delle esigenze della società civile, generano una precoce obsolescenza normativa che, se non corretta in tempi ragionevoli, può determinare gravi effetti per i cittadini e per le attività economiche”.

Il disegno di legge presentato nel 2017, che ha preso il numero di PDL 260, a conclusione dell'iter legislativo è diventato legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 “Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018”.

Nel corso dei lavori consiliari che hanno portato all'approvazione della legge regionale 15/2018 è stato rilevato che oltre alla necessità di adottare leggi di semplificazione e di manutenzione ordinamentale propriamente dette, è fortemente sentita l'esigenza di adottare anche disegni di legge che, pur avendo finalità di manutenzione ordinamentale, hanno contenuti discrezionali implicando scelte politiche che necessitano della più ampia discussione seguendo l'ordinario iter di discussione assembleare, distinti per materie a seconda della competenza delle singole Commissioni consiliari permanenti.

Sulla base di queste considerazioni, dal 2018 la Giunta regionale ha adottato alcuni disegni di legge, con i quali, al fine di rispondere alle nuove richieste di regolamentazione o di adeguamento del quadro normativo esistente, oltre a proporre eventuali norme di semplificazione e di mera manutenzione delle disposizioni regionali esistenti, sono state proposte nuove norme di adeguamento ordinamentale, in taluni casi significativamente innovative rispetto all'ordinamento regionale esistente, a fronte del sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento normativo a livello europeo e statale o di adeguamento a pronunce ed orientamenti giurisprudenziali.

Detti disegni di legge hanno concluso il loro iter con l'approvazione delle seguenti leggi regionali:

- legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di sport e cultura”;
- legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali”;

- legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di tartuficoltura, usi civici, agricoltura, caccia, commercio e piccole e medie imprese”;
- legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all’infanzia”;
- legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali”.

In sede di adozione del primo disegno di legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale, la Giunta regionale rilevava come tale disegno di legge non poteva certo ritenersi esaustivo dell’opera di necessaria semplificazione e di aggiornamento cui deve tendere la legislazione regionale e in quella sede esplicitava la precisa volontà di continuare anche in futuro, con cadenza possibilmente annuale, “nella delicata, quanto indispensabile, attività di manutenzione, semplificazione ed aggiornamento della normativa regionale, con la finalità di dare ai cittadini ed al sistema economico veneto, strumenti normativi adeguati a consentire di cogliere ogni opportunità che il mercato, ormai globale, offre”.

La corrente legislatura ha riproposto tale modello di tipizzazione degli strumenti normativi: muovendo dai rispettivi progetti di legge, allo stato, sono state approvate la legge regionale 20 aprile 2021, n. 5, recante norme di semplificazione e di adeguamento ordinamentale in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, affari istituzionali, contabilità regionale e società regionali e la legge regionale 5 maggio 2021, n. 8, recante analoghe norme in materia di istruzione, cultura e sport: è inoltre all’esame della seconda commissione consiliare il relativo progetto di legge, per le materie di rispettiva competenza.

Con il presente disegno di legge, nella consapevolezza che l’attività di manutenzione, semplificazione e di aggiornamento della normativa regionale - che non può di per sé stessa escludere profili di discrezionalità nella scelta delle diverse possibili soluzioni, anche a fronte delle esperienze applicative - deve essere continua e costante, attenta all’esigenza di dare ai settori produttivi e ai cittadini veneti, strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone pertanto, in continuità con l’indirizzo seguito nel corso della passata legislatura e riproposto nella corrente, facendo tesoro dell’esperienza acquisita, l’approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all’adeguamento dell’ordinamento regionale vigente, raggruppate per settori omogenei di materie, e nello specifico in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione.

Il testo del disegno di legge contiene di 31 articoli, suddivisi in cinque capi.

Il Capo I si compone di 4 articoli, finalizzati ad adeguare la normativa regionale in materia di bonifica e tutela del territorio, con particolare attenzione alla legge regionale n. 12/2009 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”, nell’ambito della quale l’articolo 1 introduce una modifica volta a consentire ai sindaci di delegare il sindaco di un altro comune ricadente all’interno dello stesso comprensorio, in occasione delle adunanze della Consulta dei sindaci, costituita presso ciascun consorzio di bonifica. L’articolo 2 pone una modifica normativa che permette la consegna ai Consorzi di bonifica di parte del reticolo idrografico minore e favorisce l’avvio celere degli interventi di manutenzione relativi, mentre l’articolo 3 apporta alla legge in argomento una modifica che permette agli enti consortili l’esercizio in comune delle funzioni di ragioneria e bilancio, eliminando le duplicazioni di attività e rendendo la relativa gestione più efficiente. L’articolo 4, infine, introdotto nel testo in esito all’approvazione di apposito emendamento depositato in sede di esame del provvedimento, detta disposizioni in materia di riconoscimenti e concessioni preferenziali di derivazione d’acqua ai consorzi di Bonifica, disciplinando le modalità di rinnovo o proroga delle concessioni e il riconoscimento di derivazioni non oggetto di precedente concessione, ma esercitate di fatto dai consorzi di Bonifica.

Il Capo II contiene disposizioni in materia di artigianato, industria e commercio, per un totale di 9 articoli. L’articolo 5 modifica la legge regionale n. 50/2012 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”, riducendo il tempo di mantenimento del vincolo, posto a carico delle attività commerciali iscritte nell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio, di mantenimento dei relativi requisiti. L’articolo 6, invece, modifica l’articolo 19 della legge regionale n. 34/2018 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato veneto”, prevedendo, a supporto della struttura competente, nell’ambito delle procedure di conferimento del titolo di “Maestro artigiano”, un parere tecnico della Commissione regionale per l’artigianato. L’articolo 7 modifica l’articolo 2 della legge regionale n. 1/2000 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile”, per allargare la platea di imprese femminili potenzialmente destinatarie degli interventi oggetto della legge citata. L’articolo 8 modifica l’articolo 7 della legge regionale n. 10/2001 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”, eliminando la necessità di provvedimento regionale per le variazioni e modifiche dei mercati esistenti da parte dei comuni. Gli articoli 9 e 10 modificano gli articoli 9 e 17 della legge regionale n. 23/2003 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”, semplificando le procedure per il collaudo dei nuovi impianti, per le ristrutturazioni o potenziamenti degli stessi, demandandoli a professionisti esterni. Gli articoli 11 e 12 modificano rispettivamente gli articoli 34 e 55 della legge regionale n. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, introducendo tra le funzioni regionali in materia di commercio quella di garantire il supporto da parte della Giunta regionale ai distretti del commercio ed estendendo il campo di applicazione dei fondi regionali per lo sviluppo economico anche ad interventi a favore dei distretti del commercio. L’articolo 13, infine, estende l’utilizzo delle risorse residue di cui all’articolo 25, comma 2, lettera a) della legge finanziaria regionale per l’anno 2012 anche ai contributi in conto capitale a beneficio delle imprese dei settori industria, artigianato, commercio e servizi, includendovi gli interventi per lo sviluppo del sistema commerciale e la rigenerazione urbana attuati attraverso i cd. “distretti del commercio”.

Il testo poi comprende un Capo III in materia di agricoltura, foreste e pesca, composto da 12 articoli. Gli articoli da 14 a 19 apportano una serie di modifiche alla legge forestale regionale, n. 52/1978 e ad altre leggi correlate, volte ad aggiornare l’impianto delle stesse in quanto risalenti nel tempo, in riferimento alla funzione protettiva svolta dal bosco e da altre tipologie di terreni saldi, anche alla luce della sopravvenuta entrata in vigore del testo unico in materia di foreste.

Gli articoli da 20 a 23 sono diretti all'aggiornamento della legge regionale n. 13/2003 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta"; con la prima modifica (articolo 20, introdotto in esito all'approvazione di apposito emendamento depositato in sede di esame) si estende la possibilità di ricevere i contributi previsti dalla legge regionale n. 13 del 2003 ai soggetti che già possono ricevere tali benefici, non solo nel caso in cui questi siano proprietari dei terreni oggetto di intervento, ma anche qualora dispongano su detti terreni di un altro titolo giuridico diverso dalla proprietà. Le modifiche (articoli 21-23) sono volte a risolvere alcune criticità applicative che sono emerse in sede di emanazione dei bandi per l'erogazione di contributi per sostenere la realizzazione di boschi di pianura, periurbani e di parchi urbani.

L'articolo 24 modifica l'articolo 7 della legge regionale n. 19/1998 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", per demandare alla Giunta regionale la competenza di introdurre modifiche ed integrazioni al regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nel Lago di Garda, analogamente a quanto avviene nelle restanti acque di competenza regionale. L'articolo 25, introdotto in esito all'approvazione di apposito emendamento depositato in sede di esame, modifica l'articolo 10 della legge regionale 31/1994 "Norme in materia di usi civici" correggendo un mero errore materiale.

Il Capo IV disciplina la materia dell'energia ed è composto da 3 articoli. L'articolo 26 modifica l'articolo 42 della legge regionale n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", attribuendo al Direttore dell'Area competente in materia di tutela dell'ambiente le competenze per l'approvazione di progetti per impianti di produzione di energia nelle more della revisione/aggiornamento del Piano energetico regionale o della definizione di un nuovo Piano. L'articolo 27, introdotto in esito all'approvazione di apposito emendamento depositato in sede di esame, modifica l'articolo 43 della citata legge regionale 11/2001, adeguandolo alla normativa nazionale, confermando tuttavia la competenza dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti a svolgere i controlli sugli impianti termici attualmente prevista dalla norma. L'articolo 28 apporta modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 24/1991 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt", semplificando le modalità autorizzative per impianti di modeste dimensioni e comunque non superiori a 20.000 volt (che non necessitano di Valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006).

Il Capo V contiene una disposizione in materia di ricerca e innovazione, l'articolo 29, che introduce nel testo della legge regionale n. 9/2007 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale" un articolo che istituisce un elenco regionale di manager temporanei (cd. "temporary manager"), inseriti nell'impresa per un periodo temporaneo, con particolare riguardo a due recenti declinazioni di tale figura, il "Manager dell'Innovazione" e il "Temporary Export Manager"; si tratta di un elenco, con funzione meramente ricognitiva di figure al fine di dare un'informazione alle imprese del territorio che intendono avvalersi di queste specifiche professionalità.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo VI con due disposizioni finali: la prima, l'articolo 30, contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda norma, articolo 31, prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale, è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 25 marzo 2021, assumendo il numero 49 tra i progetti di legge depositati nel corso dell'undicesima legislatura; gli articoli che ne facevano parte erano complessivamente trenta (compreso quello sull'entrata in vigore). Nel corso dell'esame effettuato dalla Terza Commissione sono stati ritirati tre articoli ed introdotti quattro articoli in esito all'approvazione di appositi emendamenti.

In considerazione del fatto che il Consiglio delle Autonomie Locali non è operativo dal 31 marzo 2021 e considerato che il progetto di legge non pone il tema del conferimento di nuove funzioni al sistema delle autonomie locali, si è ritenuto, attesa l'assenza di diverse richieste nel corso dell'iter istruttorio, ed anche sulla base di quanto previsto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in data 20 aprile 2021, di dare continuità all'iter legislativo.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 26 maggio 2021 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 49 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli, Cecchetto, Dolfin, Finco, Pan, Possamai, Puppato, Rigo); Zaia Presidente (Bet, Bisaglia, Centenaro, Gerolimetto, Giacomini, Sponda); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Formaggio, Razzolini); Forza Italia Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza); Misto (Barbisan).

Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Europa Verde (Guarda); Partito Democratico Veneto (Zottis).

Nessun voto contrario.”;

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Francesca Zottis, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri, grazie, Presidente. Ringrazio anche il Presidente di Commissione per il lavoro fatto, che è stato lungo e ha permesso una discussione approfondita sul provvedimento.

Con l'approvazione del progetto di legge 49 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica, tutela del territorio, artigianato, industria, commercio, agricoltura, pesca, energia, ricerca e innovazione", vengono apportati sicuramente dei miglioramenti alla normativa regionale, ma nel procedere verso la semplificazione il rischio è quello di non ottenere realmente gli obiettivi definiti, per esempio, nel DEFR.

La volontà di semplificare, accelerare le procedure di autorizzazione come di stanziamento dei fondi, fare chiarezza su situazioni pregresse ed andare verso un percorso di trasparenza funzionale, come avviene per esempio nel Capo I “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”, ci trova sicuramente concordi. Il problema subentra quando queste norme non assicurano, secondo noi, i dovuti controlli utili a premiare l’economia veneta o dove avvertiamo una centralizzazione nelle mani della Giunta non giustificata.

Le norme proposte in materia di derivazione idrica, per esempio, crediamo siano importanti ma allo stesso tempo pensiamo debbano andare nella direzione di un uso consapevole, produttivo ed equilibrato della risorsa acqua, nella tutela della biodiversità e dei territori fragili, dove deve esserci sempre, tra gli altri, l’obiettivo della ripopolazione della fauna ittica autoctona.

Semplificare, inoltre, non può significare non prevedere processi autorizzativi, vincoli e controlli indispensabili di interventi che valorizzino l’ambiente. Il coinvolgimento della Commissione non è mai stato un reale momento di allungamento dei tempi né in questa legislatura né nella precedente, per noi è un momento di confronto utile a migliorare procedure e bandi. Porto come esempio in merito l’articolo 23 di questo provvedimento, “Norme per la realizzazione dei boschi nella pianura veneta”: è previsto che modalità e criteri per la concessione dei contributi vengano definiti dalla Giunta, pensiamo invece che sia utile un passaggio, che non è meramente burocratico, con la Commissione competente, data proprio la strategicità del tema.

Pensiamo sia utile collegare l’ampliamento della concessione dei fondi ad un reale ritorno al territorio veneto per la società dell’economia veneta.

Il tema delle imprese femminili deve sicuramente essere affrontato con coraggio, premiando chi si sta realmente impegnando ad aumentare, stabilizzare e qualificare l’occupazione femminile: non basta stanziare fondi sulla base delle quote societarie, è necessario monitorare e definire criteri qualificanti, degni di una Regione come il Veneto, fatta da giovani donne che da anni hanno avviato processi di innovazione, alle volte anche troppo poco conosciuti.

È positivo il supporto della Giunta ai distretti, con l’estensione del campo di applicazione dei fondi regionali per lo sviluppo economico anche ad interventi a favore dei distretti del commercio: bisogna però effettuare anche il monitoraggio dei risultati conseguiti dal Veneto, indispensabile per garantire che i fondi non vengano avanzati come è successo in un passato recente.

Continuiamo ad esprimere, invece, forti perplessità verso l’articolo 16, commi 4 e 5, dove viene prevista una regolarizzazione dei lavori - trasformazioni di boschi in altra qualità di cultura, trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodiche lavorazioni, lavori con movimento terra - effettuati in assenza dell’atto autorizzativo e in difformità alle modalità esecutive dichiarate o alle prescrizioni impartite e una centralizzazione nel Capo quinto alla Giunta: secondo noi, qui sarebbe invece molto utile anche un passaggio in Commissione. Si prevede, infatti, che l’autorità forestale, per quanto riguarda il capo quarto, possa regolarizzare la situazione, a meno che i lavori non pregiudichino l’assetto idrogeologico dell’area interessata e che la Giunta regionale definisca interventi di ordinaria manutenzione le opere a carattere temporaneo realizzate nell’ambito dei cantieri boschivi e i lavori di modesta rilevanza che non necessitano di specifica autorizzazione.

Questa proposta ci lascia molti dubbi, sia per la scelta di sanare situazioni non regolari, sia perché ad oggi non abbiamo assolutamente contezza di quante e quali situazioni stiamo parlando. Questo, secondo noi, non è corretto nei confronti soprattutto di quei cittadini e quelle attività che hanno agito e agiscono con regolarità.

Siamo consapevoli che il settore agricolo, come altri, sia alle volte vittima di un eccesso di burocrazia e che anche questo, come alle volte le mancanze di reali controlli, sia fonte di illegalità. Noi però pensiamo si debba sempre intervenire a monte, che i controlli servano non per vessare, ma per accompagnare le Istituzioni, come partner consapevoli delle difficoltà economiche. Per come è stato steso il comma 4, pensiamo si vada in una direzione opposta e che, invece di risolvere il problema, si rechino semplificazioni all’apparenza più veloci, che però non raggiungono un reale obiettivo di sostenere l’economia veneta, la flessibilità, la trasparenza e la redditività delle attività produttive.

Pensiamo che l’obiettivo della riforestazione sia strategico e prioritario, così come quello di rendere trasparenti e snelle le procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia. Nel primo caso, come già detto, chiediamo un coinvolgimento della commissione competente e che anche il monitoraggio sull’utilizzo dei fondi possa essere oggetto di confronto. Nel secondo caso, la delega prevista al direttore d’area per l’autorizzazione degli impianti non è di per sé un problema, ma è evidente che anche in questo caso serva un coinvolgimento della commissione e soprattutto un monitoraggio, non basta dire che si fa nelle more della revisione dell’aggiornamento del Piano energetico regionale o della definizione di un nuovo piano (a questo si aggiunge la semplificazione prevista all’articolo 9 in merito all’autorizzazione di impianti GPL, nuovi, trasferiti, ristrutturati o potenziati).

Pensiamo, infatti, che queste semplificazioni debbano nel 2022 trovare spazio in una revisione o in un nuovo piano per il clima e l’energia che consideri le innovazioni previste a livello nazionale ed europeo e la situazione esistente del Veneto. Un altro passaggio importante è quello relativo ad Avepa; con un emendamento di Giunta che è stato illustrato dal relatore si prevede la proroga di un anno per lo svolgimento delle funzioni da parte di Veneto Sviluppo nella gestione degli strumenti finanziari ed erogazione delle relative risorse.

Quindi viene prorogato di un anno anche il passaggio di competenze e funzioni fra Veneto Sviluppo ed Avepa e quindi, di conseguenza, si prorogano tutti gli adempimenti a ciò funzionali. Pensiamo si tratti di un tema assolutamente importante, il Consiglio non può non essere coinvolto nella decisione su quale sarà la governance di Avepa che, come già rilevato nella precedente legislatura, va ad aumentare notevolmente le proprie attività.

Questi temi, queste criticità, le avevamo già fatte rilevare e avevamo già detto che avremmo dovuto discuterne precedentemente ma ci è stato risposto, all’epoca, che c’era già un progetto, non comprendiamo dunque perché ci sia un’ulteriore proroga e perché questo tema non sia stato affrontato fin dall’inizio di questa legislatura. Inoltre, visto che si tratta di un provvedimento relativo anche ad agricoltura, politiche per la montagna, caccia e pesca e politiche forestali dichiariamo comunque preoccupazione per il fatto che non ci siano articoli dedicati, perché ad oggi non sappiamo ancora che fine abbia fatto il Piano faunistico venatorio e pensiamo che

sia urgente che si avvii la procedura di analisi, almeno in Commissione per evitare un'ulteriore proroga che comporterebbe ulteriori ennesime segnalazioni. Infine, troviamo positiva l'istituzione dell'Albo regionale temporary manager, temporary export manager e manager dell'innovazione, ma anche in questo caso auspichiamo e crediamo indispensabile il coinvolgimento della Commissione consiliare come momento di arricchimento che assicura processi che vanno nella direzione di migliorare i procedimenti in linea con le esigenze del mondo sociale ed economico veneto. Indispensabile anche questa volta, a nostro avviso sarà il monitoraggio sulla funzionalità e l'applicabilità dello strumento stesso. Le scelte possono incidere notevolmente sull'economia e il paesaggio veneto, ma se non c'è un monitoraggio volto ad individuare gli elementi di oggettiva crescita sociale, culturale ed economica, alcuni provvedimenti rischiano di non raggiungere gli obiettivi stabiliti.

In conclusione, questo provvedimento contiene sicuramente iniziative positive, ma permangono dei vuoti importanti per ciò che concerne il reale risultato di alcune semplificazioni, il mancato coinvolgimento della Commissione e il controllo sul risultato di alcune iniziative, motivo per cui su questi temi abbiamo proposto emendamenti e alcuni ordini del giorno.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Assemblea.

1. L'assemblea è composta:

- a) da venti consiglieri eletti dai consorziati al loro interno;
- b) da un consigliere in rappresentanza della Regione nominato dalla Giunta regionale;
- c) da un consigliere in rappresentanza di ogni provincia ricadente, in tutto o in parte, nel comprensorio consortile.

2. Fanno altresì parte dell'assemblea, con diritto di voto, tre sindaci o assessori loro delegati in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del comprensorio del consorzio.

2 bis. Il Presidente della Consulta dei sindaci, di cui all'articolo 10 bis, partecipa, senza diritto di espressione di voto, a tutte le sedute dell'Assemblea.

3. I rappresentanti delle province sono eletti tra i componenti dei rispettivi consigli.

4. I rappresentanti dei comuni sono eletti da un'assemblea composta da tutti i sindaci dei comuni interessati e convocata dal presidente uscente entro venti giorni dalla data delle operazioni elettorali.

5. I rappresentanti delle province e dei comuni possono essere sostituiti in qualsiasi momento, con le medesime procedure previste per la loro designazione.

6. L'assemblea è validamente costituita, una volta proceduto alla elezione dei consiglieri di cui alla lettera a) del comma 1

7. L'assemblea delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti eletti dai consorziati e con la maggioranza dei voti dei presenti.

8. L'assemblea si riunisce in prima seduta, su convocazione del presidente del consorzio uscente, entro cinquanta giorni dalla data delle operazioni elettorali; decorso detto termine, provvede alla convocazione il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

9. La carica di consigliere elettivo di cui alla lettera a) del comma 1, è incompatibile con le cariche di consigliere o assessore regionale, di presidente, assessore o consigliere provinciale, di sindaco, assessore o consigliere comunale, di presidente, componente di giunta o consigliere di comunità montana, di dirigente in agenzie, aziende ed enti pubblici, anche economici.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 10 bis della legge regionale n. 12/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10 bis - Consulta dei sindaci.

1. La Consulta dei sindaci, costituita presso ciascun consorzio, è composta dai sindaci o assessori loro delegati in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del comprensorio del consorzio.

1 bis. È sempre consentita la delega da parte di un Sindaco all'esercizio del voto, in sede di adunanza della Consulta, al sindaco di un altro comune ricadente all'interno dello stesso comprensorio, con eventuale specificazione del contenuto del voto relativo ai singoli punti dell'ordine del giorno, fatto salvo il potere del Sindaco di revoca della delega o di partecipazione diretta all'adunanza.

1 ter. La delega di cui al comma 1 bis non può essere esercitata in forma permanente e deve essere eventualmente rinnovata di volta in volta. Non sono in ogni caso ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.

2. La Consulta dei sindaci si dota di proprio regolamento, sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, e svolge funzioni consultive e propositive di supporto all'attività del consiglio di amministrazione, al fine di conciliare le esigenze del territorio con l'amministrazione e la gestione del consorzio.

3. Il presidente della Consulta dei sindaci è nominato dai componenti della stessa nella prima seduta di insediamento e partecipa con voto consultivo a tutte le sedute del Consiglio di amministrazione delle convocazioni del quale è fatto partecipe con le formalità previste per la convocazione dei componenti di cui all'articolo 10, comma 1.

4. La Consulta dei sindaci viene convocata almeno due volte all'anno ed esprime, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti o dalla richiesta, parere obbligatorio e non vincolante al consiglio d'amministrazione sui seguenti atti:

- a) piano annuale di attività;
- b) programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale dei lavori pubblici;

- c) piano generale di bonifica e tutela del territori;
- d) piano di classifica degli immobili e perimetro di contribuenza.
- 5. La partecipazione alla Consulta dei sindaci è gratuita.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 26 della legge regionale n. 12/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 26 - Elenco delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

1. Per ciascun consorzio di bonifica, entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa ricognizione anche sulla base degli elenchi già in essere, è compilato, in contraddittorio fra un incaricato della Giunta regionale e un designato dal consorzio, l'elenco della rete idraulica minore e di bonifica e delle opere di cui all'articolo 25, con la descrizione delle rispettive funzioni e dello stato di efficienza e conservazione.

2. *L'elenco è approvato dalla Giunta regionale e comporta la consegna delle relative opere al consorzio di bonifica agli effetti della manutenzione.*

3. Dall'entrata in vigore della presente legge, l'approvazione del collaudo delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di competenza regionale, anche per stralci funzionali, [costituisce dichiarazione di compimento o ultimazione della bonifica e] comporta la consegna al consorzio di bonifica agli effetti della manutenzione, con inclusione nell'elenco di cui al comma 1.

4. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale dell'elenco delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, conservano efficacia gli elenchi già approvati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 “Nuove disposizioni per l'organizzazione della bonifica”.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 31 della legge regionale n. 12/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 31 - Esercizio in forma associata di funzioni consortili.

1. I consorzi di bonifica di cui all'articolo 3 della presente legge, in attuazione del dell'articolo 62, comma 1, del regio decreto n. 215 del 1933 e successive modificazioni, per realizzare le opportune economie di scala e il coordinamento delle rispettive funzioni, possono esercitare in forma associata la tenuta del catasto consortile e dei servizi informatici, la gestione amministrativa del personale dipendente, *la gestione finanziaria, della ragioneria e del bilancio consortile*, l'aggiornamento del censimento degli scarichi, la predisposizione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica e tutela del territorio e dei piani di classifica e relativi perimetri di contribuenza, la predisposizione dei progetti delle opere pubbliche e le funzioni di ufficiale rogante.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 50/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 11 - Luoghi storici del commercio.

1. La Regione promuove iniziative volte alla valorizzazione e al sostegno delle attività commerciali con valore storico o artistico e la cui attività costituisce testimonianza dell'identità commerciale delle aree urbane di antica formazione.

2. La Giunta regionale istituisce l'elenco regionale dei luoghi storici del commercio previo apposito censimento e detta disposizioni per la sua tenuta e per il suo aggiornamento.

3. I comuni individuano i luoghi storici del commercio sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale e inviano il relativo elenco alla Regione.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, nel rispetto del regime “de minimis” previsto dalla vigente normativa europea, concede contributi in conto capitale ai luoghi del commercio iscritti nell'elenco regionale di cui al comma 2. Il provvedimento di ammissione a contributo vincola i luoghi storici del commercio al mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale per un periodo di *tre anni* decorrenti dalla data di adozione del suddetto provvedimento.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 34/2018, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 19 - Maestro artigiano.

1. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla struttura regionale competente in materia di artigianato e *previo parere della Commissione*, su richiesta dell'interessato, al titolare dell'impresa artigiana ovvero al socio lavoratore della stessa.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione e le associazioni di rappresentanza dell'artigianato, stabilisce i criteri e le modalità per l'attribuzione del titolo di maestro artigiano, anche sulla base dei seguenti requisiti minimi:

- a) adeguata anzianità professionale maturata in qualità di titolare o socio lavoratore dell'impresa artigiana;
- b) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere.

3. Presso la struttura regionale competente in materia di artigianato è istituito l'elenco regionale dei soggetti in possesso del titolo di maestro artigiano.

4. Il titolo di maestro artigiano è annotato nell'Albo.

5. Il titolo di maestro artigiano può essere utilizzato, affiancato al nome dell'impresa, sull'insegna e sul logo aziendale.”.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Destinatari dei contributi.

1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese, anche nel settore agricolo, che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, attive o che intendono attivarsi nel territorio veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie:

- a) imprese individuali il cui titolare è una donna residente nel Veneto da almeno due anni;
- b) società di persone o società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
- c) società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
- d) consorzi costituiti per almeno il 51 per cento da imprese femminili come definite alle lettere a), b) e c);
- e) professioniste iscritte agli ordini professionali e quelle aderenti alle associazioni professionali contenute nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge, residenti da almeno due anni in Veneto.

2. Le imprese di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono avere sede operativa nel Veneto.

3. Possono ottenere i contributi le imprese di cui al comma 1 che intendono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) adottare processi produttivi innovativi ovvero innovare o diversificare prodotti;
- b) qualificare l'impresa con corsi di formazione per l'imprenditoria, la direzione e il personale dipendente;
- b bis) praticare la parità retributiva tra donne e uomini.

4. I requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono:

- a) sussistere al momento della costituzione dell'impresa, se si tratta di nuova impresa;
- b) sussistere da almeno sei mesi anteriori alla richiesta di contributo, se si tratta di impresa già esistente;
- c) permanere nei primi cinque anni dalla concessione del contributo.

4 bis. La Regione interviene inoltre per favorire le aggregazioni fra imprese a prevalente partecipazione femminile, con le modalità attuative stabilite dalla Giunta regionale.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 17/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Norma transitoria.

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, al fine di garantire la continuità dell'operatività dei fondi di cui alle lettere a), b), c), e bis), e ter) ed e quater) del comma 3 dell'articolo 1, continua ad operare l'attuale gestore.

2. L'individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione cui all'articolo 2 deve comunque intervenire entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al fondo vincolato per la concessione di garanzie alle imprese di cui articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese”.

3. Le modalità di corresponsione e di determinazione dei compensi spettanti al soggetto gestore ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 2 si applicano anche ai fondi istituiti ai sensi delle seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni” e successive modificazioni - articolo 3, comma 1, lettera a) - fondo di rotazione per le aree di confine;
- b) legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio” - articolo 6 - fondo di rotazione per il settore del commercio;
- c) legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta” - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l'imprenditoria giovanile;
- d) legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile” - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l'imprenditoria femminile;
- e) legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)” - articolo 23, comma 1 - fondo di rotazione per le PMI;
- f) legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002” - articolo 21, comma 1 - fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane;
- g) legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese” e successive modificazioni - articolo 2, comma 1, lettera a) - strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di piccole e medie imprese e articolo 2, comma 1, lettera c) - fondi vincolati per la concessione di garanzie alle imprese;
- h) legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 “Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto” - articolo 13, comma 2, lettera a) - fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative;

i) legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni - articolo 55, comma 7 quinquies - fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie;

i bis) legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” - articolo 30 - fondo forestale regionale;

i ter) legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”, articolo 57, comma 2, lettera a);

i quater) legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 “Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi”, articolo 3, comma 2.

3 bis. Accertato che l'operatività delle strumentazioni agevolative di cui al comma 3, lettere c) e d) è cessata, i compensi spettanti al soggetto gestore per le attività residuali riferite a tali strumentazioni agevolative per gli esercizi 2018, 2019, 2020 sono posti a carico delle disponibilità dei fondi di rotazione di cui al comma 3, lettere b), e) e f).

3 ter. Con decorrenza dall'annualità 2021 il fondo unico di cui alla presente legge, con esclusione dei fondi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c) e d), confluisce nel fondo istituito in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto.

4. Al fine di concludere le procedure previste derivanti dal decentramento delle competenze amministrative della legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e successive modificazioni, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e della riforma costituzionale di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, le commissioni spettanti ai soggetti gestori di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 “Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione” e successive modificazioni, alla legge 1° maggio 1981, n. 240 “Provvidenza a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste” e alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 “Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili” e successive modificazioni, sono prelevate dalle risorse in giacenza sui fondi attualmente in gestione.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, ai fondi alimentati con risorse comunitarie e ai rapporti pendenti con l'attuale soggetto gestore all'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli relativi al fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia di cui all' articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni, e quelli relativi alle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 97, comma 1, lettera c) e articolo 107 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 21/2020 è il seguente:

“Art. 1 - Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'epidemia Covid-19.

1. Al comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali” le parole: “di quarantotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge” sono sostituite con le parole: “del 31 dicembre 2021”.

2. Al fine di sostenere le imprese danneggiate dall'epidemia di “Covid-19”, Veneto Sviluppo spa prosegue senza soluzione di continuità l'erogazione di nuovi finanziamenti, garanzie, contributi o altre forme di strumenti finanziari relativi ai fondi regionali in gestione alla data del 23 febbraio 2020.

3. Le risorse regionali che risultano disponibili per ciascun fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, al netto dei trasferimenti previsti al comma 1 dell'articolo 2, sono destinate prioritariamente al finanziamento o cofinanziamento di strumenti finanziari anche a supporto della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da “Covid-19”, anche in idonee forme di credito diretto all'impresa e con assunzione di rischio di credito a carico della Regione del Veneto.

4. Gli strumenti finanziari di cui al comma 3 sono gestiti da Veneto Sviluppo spa a cui è riconosciuta una commissione annua pari a euro 200.000,00 in relazione ai fondi per contributi, una commissione annua pari a euro 1.700.000,00 in relazione ai fondi di rotazione e una commissione annua pari a euro 450.000,00 in relazione ai fondi di garanzia, anche in forma di riassicurazione. Gli importi sono posti a carico delle disponibilità di ciascun fondo e ripartiti in misura proporzionale alle consistenze di fine esercizio di ciascun fondo per contributi e alle consistenze di fine esercizio dei finanziamenti in essere per ciascun fondo di rotazione; le relative operazioni contabili sono effettuate in modo da garantire la tracciabilità nel bilancio regionale.

5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i settori di intervento e adotta disposizioni attuative del presente articolo con particolare riferimento alla modalità di gestione degli strumenti finanziari di cui al comma 3 nonché ai requisiti di accesso ai medesimi.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 trovano applicazione sino al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale, motivate dal perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da “Covid-19”.

7. Fatte salve le eventuali proroghe di cui al comma 6, a far data dal 1° gennaio 2022, Veneto Sviluppo spa cessa l'erogazione di nuovi finanziamenti, garanzie, contributi o altre forme di strumenti finanziari relativi ai fondi di cui ai commi 2 e 3 e, entro novanta giorni successivi alla data predetta, restituisce alla Regione, nelle modalità definite dalla Giunta regionale, le risorse che risultano disponibili alla medesima data per il singolo fondo al netto delle commissioni di cui al comma 4 e delle perdite eventualmente maturate sugli strumenti finanziari gestiti.

8. Nel periodo di progressivo esaurimento delle attività relative ai fondi di cui al comma 7, Veneto Sviluppo spa provvede a:

- gestire le attività connesse al rimborso delle rate dei prestiti secondo il piano di ammortamento concordato;
- curare quanto necessario in caso di richiesta di escussione o di escussione delle garanzie, ivi compresa la gestione di eventuali contenziosi;
- gestire le attività di recupero crediti connesse agli strumenti finanziari in gestione, ivi compresi quelli per i quali all'entrata in vigore della presente legge si sono già concluse le attività di erogazione del contributo in conto capitale;
- proseguire in tutte le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- restituire alla Regione le risorse derivanti dai rimborsi o disimpegni o dalle altre entrate maturate in ciascun bimestre entro trenta giorni dal termine di ciascun bimestre di riferimento.

9. Fino alla data di liquidazione definitiva del fondo di riferimento, per le attività di cui al comma 8 è riconosciuta a Veneto Sviluppo spa una commissione determinata dalla Giunta regionale tenendo conto delle commissioni praticate dal mercato per operatività analoghe. La commissione è posta a carico delle disponibilità del fondo a cui si riferiscono le attività prestate; le relative operazioni contabili sono effettuate in modo da garantire la tracciabilità nel bilancio regionale.”.

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2020, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Nuove disposizioni in materia di gestione di fondi regionali.

1. Per l'esercizio 2020, le risorse finanziarie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nella disponibilità di Veneto Sviluppo a valere sui fondi di cui alla legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali”, sono trasferite entro trenta giorni dalla medesima entrata in vigore, nel bilancio della Regione per un importo complessivo di euro 60.345.866,78 e allocate al Titolo 4 “Entrate in conto Capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2020-2022 e costituiscono entrate a libera destinazione finalizzate al finanziamento di spese in conto capitale.

2. L'importo complessivo di cui al comma 1 è ricavato mediante prelievo proporzionalmente ripartito tra tutti i fondi indicati nel comma 1 ad esclusione del fondo di rotazione di cui all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni” e al fondo di rotazione di cui all' articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)”.

3. *A decorrere dall'anno 2023* le risorse restituite alla Regione ai sensi del comma 7 dell'articolo 1, provenienti da ciascuno dei fondi regionali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, al netto degli importi già destinati con precedenti disposizioni regionali e di quanto previsto al comma 1, costituiscono entrate destinate al rifinanziamento dei singoli fondi per spese in conto capitale, in relazione alle diverse leggi istitutive dei medesimi, al fine di consentire il prosieguo delle attività di sostegno alle imprese venete, anche in idonee forme di credito diretto all'impresa, nelle more, per i fondi riconducibili al fondo unico di rotazione per le piccole e medie imprese (PMI), della costituzione del fondo di cui all' articolo 2 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17.”.

- Il testo dell'art. 3 bis della legge regionale n. 31/2001 è il seguente:

“Art. 3 bis - Funzioni in materia di gestione di strumenti finanziari regionali.

1. L'Agenzia esercita le funzioni e svolge le attività in materia di gestione degli strumenti finanziari regionali per la concessione di finanziamenti, anche in forma mista, e di garanzie, anche nella forma della riassicurazione, a sostegno delle imprese in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale.

2. La Commissione consiliare competente esprime il proprio parere sui provvedimenti attuativi assunti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, relativi alla gestione degli strumenti finanziari regionali, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta della Giunta regionale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 comprendono anche le attività inerenti al recupero dei crediti, all'irrogazione delle sanzioni amministrative e alla gestione del contenzioso.

4. In attuazione di quanto previsto al comma 1, dal 1° gennaio 2022 l'Agenzia esercita le funzioni e svolge le attività di gestione degli strumenti finanziari regionali individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1.

5. L'Agenzia è autorizzata ad erogare le forme di sostegno previste dai fondi di cui ai commi 1 e 4 anche per il tramite di specifici soggetti convenzionati.

6. L'Agenzia predispose annualmente entro il mese di marzo una relazione conclusiva sullo svolgimento delle attività di cui al comma 1 relative all'anno precedente, sottoposta all'approvazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

7. In attuazione del vincolo della coerenza tra funzioni e risorse, all'Agenzia è trasferita la capacità assunzionale e la proporzionale facoltà di adeguamento dei fondi per il trattamento accessorio del personale in termini finanziari nel limite massimo del 70 per cento della spesa attualmente sostenuta nel bilancio consolidato regionale per lo svolgimento della funzione. La Giunta regionale determina la capacità assunzionale attribuita all'Agenzia per l'esercizio della funzione di cui al comma 1 e definisce gli indirizzi per l'utilizzo della stessa anche ai fini della determinazione dei fabbisogni e degli adempimenti connessi.”.

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 28/2020 è il seguente:

“Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.

1. Dopo l' articolo 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 è inserito il seguente:

omissis

2. Entro il 31 marzo 2021, la Giunta regionale adotta disposizioni attuative dell'articolo 3 bis della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, introdotto con il comma 1 del presente articolo ed entro il 31 dicembre 2021 determina la consistenza finanziaria iniziale degli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 4 del medesimo articolo 3 bis.

3. L'Agenzia è autorizzata ad intraprendere tutte le iniziative necessarie ai fini dell'esecuzione delle disposizioni attuative di cui al comma 2 e dell'operatività, a far data dal 1° gennaio 2022, della delega di funzioni di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, introdotto con il comma 1 del presente articolo.”.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 10/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 7 - Tipologie di mercati e riconoscimento da parte della Regione.

1. La Regione, su istanza del comune interessato, riconosce con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente i mercati di nuova istituzione [nonché le modifiche o le variazioni dei mercati esistenti].

2. Sono definite le seguenti tipologie di mercati:

- a) posteggi isolati: mercati costituiti da un gruppo di posteggi fino a cinque;
- b) mercati minori: mercati costituiti da un numero di posteggi da sei a venti;
- c) mercati maggiori: mercati costituiti da un numero di posteggi superiore a venti;

d) mercatini dell'antiquariato e del collezionismo: mercati che si svolgono anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico e sul suolo privato in convenzione con il comune, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;

e) mercati straordinari: mercati autorizzati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati;

f) mercati a merceologia esclusiva: mercati in cui le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che possono anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa.

3. I mercati, previa convenzione con il comune, possono essere svolti anche su aree private purché previste negli strumenti urbanistici ed inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da consorzi di operatori.

4. Per i mercati di cui alle lettere a), b), e c) del comma 2, che si svolgono con frequenza quotidiana, per almeno cinque giorni alla settimana è necessario il rilascio o la conversione di un'unica autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo.”.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 23/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 4 – Disposizioni attuative.

1. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e la competente commissione consiliare, adotta i criteri e le direttive relativi all'ammodernamento della rete stradale di carburante mediante:

- a) l'individuazione di bacini di utenza che garantiscano un articolato servizio di distribuzione carburanti su scala regionale;
- b) la definizione delle zone omogenee comunali e delle caratteristiche degli impianti esistenti o da installare nelle medesime, ai fini dell'attuazione degli interventi operativi della rete;
- c) la determinazione delle superfici minime, delle distanze minime e degli indici di edificabilità relativamente alle aree in cui insistono gli impianti;

d) l'individuazione degli obiettivi di bacino ed i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi;

e) l'individuazione delle aree carenti di servizio, territorialmente svantaggiate ed eventuali altre aree in cui è possibile installare particolari tipologie di impianti. In particolare nelle località di minore consistenza demografica, in quelle ricomprese nei territori dei comuni delle comunità montane delle comunità isolate o di arcipelago e in quelle territorialmente svantaggiate può essere autorizzata l'installazione di impianti stradali di carburante che possono essere gestiti dagli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37, o funzionanti integralmente con il sistema self-service pre-pagamento;

f) la definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilità con il territorio di cui all'articolo 3, comma 3;

g) l'individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività commerciali, artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di altre eventuali attività integrative negli impianti.

2. La Giunta regionale adotta altresì, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le direttive relativi:

a) all'individuazione da parte dei comuni dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburante;

b) all'articolazione degli orari e delle fasce orarie secondo le caratteristiche e le esigenze del territorio;

[c] all'individuazione delle procedure per i collaudi di cui all'articolo 9 nonché alla determinazione dell'indennità spettante ai componenti la commissione di collaudo.]”.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 23/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 17 – Sospensione e revoca della autorizzazione.

1. I titolari delle autorizzazioni degli impianti stradali di carburante e i gestori non possono sospendere l'esercizio degli impianti, senza l'autorizzazione del comune, fatta eccezione per i periodi di ferie.

2. Qualora non derivino gravi disagi all'utenza, i comuni, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, possono autorizzare la sospensione dell'esercizio degli impianti stradali di carburante per un periodo non superiore a dodici mesi prorogabile a ventiquattro solo in caso di oggettiva impossibilità di esercizio.

3. Gli impianti ubicati in località a intenso movimento turistico stagionale, tenuto conto delle esigenze dell'utenza residente, possono essere autorizzati alla sospensione periodica dell'attività per determinati periodi di tempo, non superiori a otto mesi all'anno.

4. I titolari di impianti che abbiano sospeso la propria attività senza la prescritta autorizzazione sono diffidati dal comune a riattivarla entro il termine massimo di dieci giorni, pena la revoca dell'autorizzazione.

5. Il medesimo provvedimento deve essere adottato alla scadenza del periodo di sospensione qualora sia accertato il perdurare dell'inattività dell'impianto.

6. Nell'ipotesi in cui l'impianto sia stato posto in esercizio senza il prescritto collaudo, o sia data allo stesso destinazione diversa da quella autorizzata è disposta la chiusura dell'impianto medesimo e la revoca dell'autorizzazione.

7. Il comune per gravi e urgenti ragioni di sicurezza o interesse pubblico nonché nel caso di incompatibilità tra impianto e territorio previsto all'articolo 3, comma 3, può ordinare l'immediata sospensione dell'esercizio dello stesso, invitando la ditta a provvedere al trasferimento o all'adeguamento dell'impianto non oltre due anni dalla data di notifica del provvedimento. In caso di inottemperanza è disposta la revoca dell'autorizzazione.

8. *L'autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare dell'impianto non presenti, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza.*

8 bis. Nel caso di mancata realizzazione dei progetti nei termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 14 bis, salvo proroga per gravi e comprovati motivi, il comune dove è ubicato l'impianto procede alla revoca dell'autorizzazione.”.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'art. 34 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 34 - Funzioni della Regione.

1. In attuazione degli articoli 41 e 48 del decreto legislativo n. 112/1998 la Giunta regionale provvede:

a) omissis

b) omissis

c) omissis

d) omissis

e) omissis

f) all'organizzazione e alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali;

g) alla promozione, al sostegno e alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane ad esclusione di quelli a carattere multi-regionali, così come individuati dalla legge 21 febbraio 1989, n. 83 “Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane”;

h) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri paesi dei prodotti agroalimentari;

i) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agroalimentari di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane” e successive modifiche e integrazioni;

l) alla promozione ed al sostegno finanziario di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane con sede legale e con la maggioranza delle strutture produttive nell'ambito del territorio regionale veneto;

m) ad esercitare le funzioni in materia di associazionismo e cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese nel medesimo settore;

n) al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese;

o) all'organizzazione di corsi di formazione per gli operatori commerciali con l'estero in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE).

o bis) al sostegno delle politiche attive per lo sviluppo del sistema commerciale di cui al Capo II della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”, con particolare riferimento ai distretti del commercio.

2. La Regione avvalendosi dei fondi a ciò destinati dalle leggi statali esercita altresì le funzioni relative alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere anche tramite i soggetti privati e le loro forme associative.

3. Spetta inoltre alla Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, determinare le modalità ed i criteri per la concessione ed erogazione di ulteriori benefici economici nella materia fiere e mercati.

4. Omissis.”.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'art. 55 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 55 - Disciplina dei fondi regionali per lo sviluppo economico.

1. *Il presente capo disciplina l'incentivazione alle imprese, e in particolare, gli interventi di cui agli articoli 21, 25, 28, 29, 34, 42, 46, nonché gli interventi finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale, con particolare riferimento agli interventi di rigenerazione urbana.*

2. Agli effetti del presente titolo per imprese si intendono i soggetti che esercitano le attività imprenditoriali anche in forma cooperativa nei settori industria, agroindustria, energia, artigianato, miniere e risorse geotermiche, turismo, commercio, servizi e promozione all'export.

3. È istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali relative alle funzioni in materia di incentivi alle imprese e alle cooperative, a qualunque titolo conferite alla Regione, fatto salvo quanto previsto dai commi 7 bis e 7 quinquies.

4. Il fondo unico regionale di cui al comma 3 è gestito dalla Regione.

5. La Giunta regionale, per gli interventi di cui al presente capo, determina la ripartizione ed i criteri di erogazione delle risorse del fondo unico regionale di cui al comma 3, sentita la competente commissione consiliare che si esprime sulla determinazione dei criteri generali di ripartizione delle risorse nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorsi i quali si prescinde dal parere.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente capo trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 26, commi 2, 3, 4 e 5.

7. Fino all'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all' articolo 8 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000”. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo.

7 bis. È istituito il fondo per il rilascio di controgaranzie e cogaranzie a favore dei consorzi fidi delle piccole e medie imprese con sede nel Veneto nel quale confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione.

7 ter. Il fondo di cui al comma 7 bis opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all'u.p.b. U0053 “Interventi a favore delle PMI”.

7 quater. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 bis trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5.

7 quinquies. È istituito il fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane” nel quale confluiscono le risorse derivanti dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e successive modifiche nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione. Il medesimo fondo può essere, inoltre, utilizzato per incrementare il fondo di rotazione di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese.

7 sexsies. Il fondo di cui al comma 7 quinquies opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all'u.p.b. U0056 “Interventi strutturali a favore delle imprese artigiane”.

7 septies. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 quinquies trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2 o all'articolo 26, comma 5.”.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 13/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 25 - *Interventi a favore delle imprese nei comparti dei settori dell'artigianato, industria, commercio e servizi.*

1. Accertata la chiusura della misura 1.2. “Fondo di rotazione dell'artigianato” del Docup obiettivo 2 - 2000-2006, approvato con decisione CE C(2004) 4593 del 19 novembre 2004, la Regione del Veneto introita al bilancio regionale le relative risorse.

2. Delle risorse di cui al comma 1:

a) euro 35.000.000,00 sono destinati ad interventi di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese” e successive modifiche ed integrazioni e a contributi in conto capitale per il sostegno delle imprese dei settori industria, artigianato commercio e servizi, ivi compresi gli interventi per lo sviluppo del sistema commerciale e la rigenerazione urbana;

b) euro 1.700.000,00 sono destinati al co-finanziamento di progetti da realizzarsi nell'ambito dei distretti del commercio di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.

3. Le risorse di cui al comma 1, al netto degli utilizzi di cui al comma 2, sono destinate al Fondo regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive di cui all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

4. L'ammontare di cui al comma 2, lettera a), riferito agli interventi di ingegneria finanziaria di cui alla medesima lettera, è destinato ad operazioni di garanzia su portafogli “tranché cover” e ad operazioni di riassicurazione del credito e ad altre forme

tecniche di garanzia anche tramite la partecipazione della Regione del Veneto ad iniziative promosse da istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali aventi ad oggetto il tema delle garanzie. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, previo parere della competente commissione consiliare, il riparto delle risorse.

5. Le disponibilità di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 "Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione", alla legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane", al Docup 1997-1999 Ob. 2 Mis. 1.2 Az. B, alla legge 25 luglio 1952, n. 949 "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento della occupazione" e legge 21 maggio 1981, n. 240, riguardante "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste" al termine delle operazioni agevolate, ed al netto dei relativi oneri di gestione, sono introitate al bilancio regionale.

6. Le risorse di cui al comma 5 sono destinate al Fondo regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive di cui all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

7. Agli oneri di cui al comma 2 lettera a) quantificati in euro 35.000.000,00 per l'esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" - Programma 01 "Industria, pmi e artigianato" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate al Titolo 04 "Entrate in conto capitale" Tipologia 300 "Altri trasferimenti in conto capitale" del bilancio di previsione 2016-2018.

8. Agli oneri di cui al comma 2 lettera b) quantificati in euro 1.700.000,00 per l'esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" - Programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate al Titolo 04 "Entrate in conto capitale" Tipologia 300 "Altri trasferimenti in conto capitale" del bilancio di previsione 2016-2018."

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 58/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 20 - Subdelega di funzioni amministrative ai comuni.

1. Nei territori sottoposti al vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 è delegato ai comuni il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 37, comma 2 del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 "Prescrizioni di massima e polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale."." relativamente alla realizzazione di iniziative edilizie nelle zone classificate A, B, C, D, E ed F dagli strumenti urbanistici vigenti, e delle infrastrutture ad esse strettamente connesse.

2. La commissione edilizia comunale, limitatamente ai pareri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, può essere integrata da un esperto in materia idrogeologica."

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 13/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 – Tipologie di intervento e vincoli.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono previsti interventi di:

- a) impianto e ripristino boschi di pianura;
- b) realizzazione e ampliamento di boschi periurbani;
- c) recupero a bosco di aree degradate o in dissesto idrogeologico;
- c bis) impianto di siepi e filari alberati in aree agricole;
- c ter) realizzazione di parchi urbani e aree verdi attrezzate;
- c quater) realizzazione di impianti di arboricoltura da legno, anche con finalità di produzione energetica;
- d) comunicazione e divulgazione sull'utilità dei boschi per migliorare la qualità della vita.

2. Gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) c bis), c ter) e c quater) del comma 1 sono realizzati su terreni di proprietà dei soggetti di cui all'articolo 2, o su terreni comunque nella disponibilità di tali soggetti, e per le associazioni in terreni di proprietà degli associati utilizzando esclusivamente specie arboree ed arbustive autoctone.

3. Omissis".

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 13/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4 – Requisiti minimi di ammissione al finanziamento.

1. Ai fini della presente legge, i progetti degli interventi ammessi al finanziamento di cui all'articolo 5 devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

a) per i boschi di pianura, essere costituiti da un'area di *almeno due ettari accorpati*, con larghezza minima di trenta metri e copertura arboreo-arbustiva che interessi almeno l'ottanta per cento della superficie e presentare una pendenza media non superiore al tre per cento ed una collocazione a quota non superiore a cento metri rispetto al livello del mare;

b) per i boschi periurbani, essere costituiti da un'area di *almeno un ettaro accorpati*, ubicata in zone adiacenti al centro abitato.

b bis) per le siepi e i filari alberati in aree agricole avere una larghezza massima inferiore a venti metri lineari;

b ter) per i parchi urbani e le aree verdi attrezzate, essere costituiti da un'area di almeno mezzo ettaro accorpati;

b quater) per gli impianti di arboricoltura da legno, anche con finalità di produzione energetica, essere costituiti da un'area di almeno un ettaro accorpato.

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 5 - Modalità di intervento.

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti dalla presente legge mediante la concessione di contributi in conto capitale sino al settanta per cento del costo di realizzazione dell'intervento e per una superficie massima finanziabile di quaranta ettari per intervento e cinquemila metri lineari di siepi e filari alberati.

1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario”, che provvede alla raccolta delle domande e dei progetti, alle attività istruttorie, alla concessione dei contributi, al controllo e al collaudo.

2. *L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario* provvede a formulare le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli impianti, al fine di offrire un supporto di orientamento tecnico ai progettisti ed agli operatori.

[3. Le domande per accedere ai benefici della presente legge sono presentate all'Azienda regionale Veneto Agricoltura, unitamente ad un progetto che definisca gli interventi che si intendono realizzare.

4. L'Azienda regionale Veneto Agricoltura provvede, alla verifica della ammissibilità delle domande presentate, alla valutazione dei progetti allegati alle domande ammesse e alla predisposizione di una graduatoria dei progetti finanziabili da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

5. La Giunta regionale determina, sulla base della graduatoria approvata, i progetti di intervento ammessi al finanziamento, riservando una quota pari ad almeno il sessanta per cento delle risorse ai progetti approvati presentati dai comuni.

6. L'Azienda regionale Veneto Agricoltura approva i progetti esecutivi degli interventi ammessi al finanziamento entro sessanta giorni dalla loro presentazione e verifica la corretta realizzazione degli stessi.]”.

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Disposizioni attuative.

1. *La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde al parere, con proprio provvedimento definisce:*

a) i termini, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5;

b) il contributo da assegnare all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario in relazione alle attività affidate dalla presente legge.

2. Ai boschi realizzati con il concorso finanziario della Regione di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.

2 bis. Gli interventi di cui alle lettere c bis), c ter) e c quater) del comma 1 dell'articolo 3 non sono da considerarsi bosco ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni.”.

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7 - Regolamenti regionali per la pesca.

1. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” un regolamento attuativo della presente legge con il quale sono disciplinate, in particolare:

a) forme e modalità di coltivazione delle acque;

b) tipi di pesca, strumenti ed esche consentite;

c) limitazione di catture, periodi di divieto di pesca e dimensioni minime del pescato;

d) disciplina delle gare e manifestazioni di pesca sportiva.

2. Le acque del Lago di Garda sono disciplinate con regolamento regionale adottato dalla Regione, sentite la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento.”.

2 bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, è autorizzata ad introdurre, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al comma 2 nel rispetto dei principi e criteri informativi.”.

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 31/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10 - Forme organizzative di utilizzazione delle terre di uso civico di categoria a).

1. Le terre di uso civico appartenenti alla categoria a) sono gestite:

a) dai comuni, dalle frazioni o dalle amministrazioni separate dei beni di uso civico, anche in forma associata;

b) mediante concessione anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 dei beni di uso civico che costituiscono una sufficiente unità colturale, in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo, al quale i beni stessi sono destinati per legge, a favore di coltivatori diretti, imprenditori agricoli e imprenditori agricoli professionali, con priorità a quelli residenti nel comune intestatario delle terre stesse.

2. I proventi introitati dai comuni o dalla Amministrazione separata dei beni di uso civico nella gestione delle terre di uso civico, sono destinati ad interventi volti all'incremento produttivo e al miglioramento e valorizzazione ambientale delle terre stesse, ovvero a favore della collettività di cittadini titolari del diritto di uso civico.”.

Nota all'articolo 30

- Il testo dell'art. 42 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 42 - Funzioni della Regione.

1. Nell'ambito delle funzioni relative alla materia energia, come definite dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 112/1998 la Regione promuove e incentiva la riduzione dei consumi energetici e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

1 bis. In attuazione della normativa statale e nel rispetto dei principi delle direttive comunitarie in materia di efficienza energetica e di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la Giunta regionale adotta provvedimenti diretti a:

- a) promuovere l'efficienza energetica negli usi finali;
- b) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto delle caratteristiche del territorio;
- c) definire le attività di accertamento e di ispezione degli impianti termici;
- d) promuovere l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali, per un uso razionale dell'energia e la riduzione degli impatti;
- e) definire le modalità secondo le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione ed alla titolarità degli impianti riforniti nell'anno solare precedente ed i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite;
- f) dettare disposizioni attuative in materia di impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e di prestazione energetica degli edifici, nel rispetto della normativa vigente;
- g) definire le modalità per l'effettuazione dei controlli della qualità dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici (APE) resa dai soggetti certificatori.

1 ter. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni alle disposizioni in materia di controllo e manutenzione degli impianti termici ed in materia di certificazione energetica degli edifici sono introitati dagli enti locali di cui agli articoli 43 e 44 e sono destinati allo svolgimento delle attività di accertamento, ispezione e controllo di cui al comma 1 bis, lettere c) e g). (23)

2. Salvo quanto disposto dagli articoli 43 e 44, la Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'articolo 30, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 112/1998, con riferimento alla concessione di contributi ed incentivi relativi a:

- a) contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario;
- b) risparmio di energia ed utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate;
- c) progetti dimostrativi;
- d) incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo;
- e) riattivazione o costruzione o potenziamento di nuovi impianti idroelettrici.

2 bis. *Fino alla revisione o all'aggiornamento del Piano energetico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 9 febbraio 2017 (BUR n. 20/2017) ovvero fino al nuovo Piano energetico regionale, le funzioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera b), sono esercitate dal direttore di area competente per materia.*

2 ter. La Giunta regionale si esprime, ai sensi dell'articolo 52 quinquies del DPR 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità, nonché per le opere dichiarate di interesse strategico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» ” e successive modificazioni ed integrazioni, sulla proposta dello Stato per l'autorizzazione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale.

2 quater. La Giunta regionale autorizza, ai sensi dell'articolo 52 quater del DPR 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità”, i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o più province.”.

Nota all'articolo 31

- Il testo dell'art. 43 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è eliminato):

“Art. 43 - Funzioni dei Comuni.

1. Sono delegati ai comuni [le funzioni e i compiti in materia di certificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” e per i comuni] con popolazione superiore ai 30.000 abitanti *i controlli* sul rendimento energetico degli impianti termici.

1 bis. I comuni autorizzano i gasdotti di interesse esclusivamente locale ai sensi dell'articolo 52 sexies del DPR 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità”. Sono gasdotti di interesse esclusivamente locale i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale la cui realizzazione è limitata al territorio di un solo comune.”.

Nota all'articolo 32

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 24/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Domanda di autorizzazione.

1. Le domande di autorizzazione per la costruzione di nuove linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie, corredate da una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche degli impianti e da una corografia, sono dirette al Presidente della Giunta regionale e presentate all'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio.

2. Qualora l'impianto interessi il territorio di più province, le domande sono presentate all'ufficio regionale del Genio civile nella cui circoscrizione il tracciato della linea ha lunghezza prevalente.

3. Le imprese e gli enti non trasferiti all'ENEL ai sensi dei n. 6 e n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda la documentazione necessaria a comprovare il loro titolo all'esercizio dell'attività elettrica, nonché le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia, salvo che si tratti di linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie, costruite per uso proprio e nel proprio ambito con esclusione di ogni attività di vendita e distribuzione di energia elettrica.

4. Gli enti di cui al n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda il provvedimento di concessione all'esercizio di attività elettriche. Qualora l'istanza di concessione sia ancora in fase di istruttoria, alla domanda deve essere allegata l'istanza stessa, corredata dal consenso del Ministero dell'industria e commercio ai sensi della legislazione vigente in materia.

5. I richiedenti sono tenuti a trasmettere copia della domanda ai comuni interessati nonché alle amministrazioni e agli enti di cui al comma 1 dell'art. 8.

6. Non sono soggette all'obbligo dell'autorizzazione [le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m.,] le trasformazioni di linee con conduttori nudi in linee con cavo aereo, gli adeguamenti alle tensioni di esercizio normalizzate e le sostituzioni dei componenti, a condizione che tali interventi non comportino variazioni alla natura del progetto precedentemente approvato né incremento della potenza già autorizzata e non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. È in ogni caso fatto salvo l'obbligo di progettazione tecnica e relativo collaudo.

6 bis. Non sono, altresì, soggette all'obbligo dell'autorizzazione le opere relative alle seguenti linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica:

a) con tensione nominale fino a 5.000 volt, a condizione che non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) con tensione nominale massima fino a 30.000 volt e con lunghezza non superiore a 500 metri a condizione che non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.

6 ter. Per le linee e le opere di cui alle lettere a) e b) del comma 6 bis l'esercente presenta al comune interessato la denuncia di inizio lavori (DIL), ai sensi della vigente normativa di settore.

6 quater. Per le linee ed impianti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 bis l'esercente trasmette annualmente alle province interessate l'elenco delle nuove linee realizzate ovvero i dati eventualmente conferiti al Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI), di cui al decreto ministeriale 11 maggio 2016 "Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture".

4. Strutture di riferimento

- Artt. 1, 2, 3, 4 e 5 - Direzione difesa del suolo
- Artt. 6, 7, 8 e 9 - Direzione industria, artigianato e commercio
- Art. 10 - Area politiche economiche, capitale umano, e programmazione comunitaria - Area marketing territoriale, cultura, turismo, agricoltura e sport
- Artt. da 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 - Direzione industria, artigianato e commercio
- Artt. da 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 - Direzione ADG FEASR e foreste
- Art. 28 - Direzione agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria
- Art. 29 - Direzione enti locali e servizi elettorali
- Art. 30 - Direzione Ambiente
- Artt. 31, 32 e 33 - Direzione ricerca, innovazione ed energia